

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Art. 12

(Organi dell'Unione)

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e l'organo di revisione.
2. Lo statuto delle Unioni può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.
3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.
4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.